

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 139/1974 CONCERNENTE IL "CANCRO PROFESSIONALE". ANNO 2024

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica, ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti del 2010 e del 2015, si segnala quanto segue.

I testi normativi e regolamentari attraverso i quali le disposizioni della Convenzione in esame trovano applicazione sono i seguenti:

- **D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, meglio conosciuto come *"Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"* e s.m.i. (di seguito T.U.). Vanno considerate in particolare le disposizioni contenute nel Capo II (*Protezione da agenti cancerogeni e mutageni*), del Titolo IX (*Sostanze pericolose*) e gli Allegati XLII e XLIII;
- **D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345**, Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
- **D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151**, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- **D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149**, Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- **Regolamento (CE) n. 1907/2006** recante *"Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)"* e s.m.i.
- **Regolamento (CE) n. 1272/2008** recante *"Classification Labelling Packaging (CLP)"*;
- **Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute del 10 ottobre 2023** – adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38 - recante *"revisione delle tabelle professionali*

nell'industria e nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965 n. 1124";

- **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** del 15 novembre 2023, n. 141 – adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38 - recante *aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali* di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124. Questo elenco si compone di tre liste (Lista I: *malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità*; Lista II: *malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità*; Lista III: *malattie la cui origine lavorativa è possibile*) a loro volta suddivise in gruppi. Per ogni lista è stato individuato il Gruppo 6, denominato *"Tumori professionali"*.

ARTICOLO 1

Con il decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 39, recante attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, è stata modificata le modalità di classificazione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 234 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *"Definizioni"*. Alla luce di questa modifica l'art. 234 prevede che: *"Agli effetti del presente decreto si intende per:*

- (a) *agente cancerogeno: 1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato.*
- (b) *agente mutageno: 1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;"*

La classificazione delle sostanze cancerogene deve, pertanto, essere effettuata anche tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si rappresenta, inoltre, che *“L’elenco delle sostanze, miscele e processi”* contenuto nell’allegato XLII del T.U. nonché i *“Valori limite di esposizione professionale”* contenuti nell’allegato XLIII del medesimo T.U. sono stati aggiornati, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute dell’11 febbraio 2021.

Con riguardo alle sostanze e agli agenti cancerogeni vietati o soggetti a restrizioni, fermo quanto disposto dall’articolo 228 del T.U. rubricato *“Divieti”*, si precisa che l’articolo 235 rubricato *“Sostituzione e riduzione”* prevede che: *“Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII”*.

In materia di utilizzazione di agenti chimici occorre, altresì, precisare che la produzione e la messa sul mercato degli stessi devono rispondere anche ai requisiti di cui Regolamento (CE) n. 1907/2006 (*REACH*), che disciplina la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell’UE. Le restrizioni sono di norma utilizzate per limitare o vietare la produzione, immissione sul mercato (inclusa l’importazione) o utilizzo di una sostanza, ma possono imporre qualsiasi condizione pertinente tra cui, a titolo esemplificativo, misure tecniche o particolari etichette.

ARTICOLO 2

Fatto salvo il riferimento all'articolo 235 sopra citato, appare opportuno segnalare il successivo articolo 236 – modificato dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 39 - rubricato *“Valutazione del rischio”*, il quale prevede che *“il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele eventualmente utilizzati come sostituti. ”.*

Si precisa, inoltre, che l'articolo 237, rubricato *“Misure tecniche, organizzative, procedurali”*, stabilisce che il datore di lavoro: *“ a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni*

non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo; e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile; i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.”

ARTICOLO 3

Il datore di lavoro: assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da

riporre in posti separati dagli abiti civili; provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione (art. 238 T.U.)

Si evidenzia, inoltre, che il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - ha aggiunto un secondo periodo al comma 3 dell'art. 240 del T.U. (*Esposizione non prevedibile*) che prevede che la comunicazione all'organo di vigilanza al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 *“può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”*.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 241 del T.U. disciplina alcune operazioni lavorative particolari.

Da ultimo, si rappresenta che l'Inail raccoglie, registra, elabora e analizza i dati relativi alle esposizioni professionali e alle patologie attive sul territorio nazionale. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli enti previdenziali e assicurativi pubblici o privati, che individuano casi di neoplasie che ritengono riconducibili all'esposizione professionale ad agenti cancerogeni, lo segnalano all'Inail, attraverso i Centri Operativi Regionali (COR). Presso l'Inail è stato istituito un registro. (Art. 244 T.U.)

ARTICOLO 4

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

Ad ogni modo, si rammenta che il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; le misure igieniche da osservare; la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. (Art. 239, comma 1, T.U.)

Il datore di lavoro deve, inoltre, assicurare ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto sopra evidenziato. (Art. 239, comma 2, T.U.)

L'informazione e la formazione predette sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. (Art. 239, comma 3, T.U.)

Il datore di lavoro provvede, inoltre, affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. (Art. 239, comma 4, T.U.)

ARTICOLO 5

Per quanto concerne l'art. 5 e le *Domande dirette del Comitato di esperti sull'applicazione di convenzioni e raccomandazioni* in riferimento al medesimo articolo, si rappresenta quanto segue.

Rispetto alle informazioni fornite con i precedenti rapporti si segnalano le modifiche introdotte - dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. 1° giugno 2020, n. 44 - al comma 6 dell'articolo 242 del T.U. facente parte del Capo II dedicato alla *“protezione da agenti cancerogeni e mutageni”*.

Il comma 6 dell'art. 242 prevede, oggi, che: *“Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.”*

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto fino all'introduzione del divieto nel 1992, si segnala che il Ministero della salute e le regioni hanno stipulato un accordo di collaborazione che ha stabilito i requisiti minimi per la sorveglianza sanitaria di questi lavoratori. Sulla base di questo documento, alcune regioni (Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Marche) hanno definito delle linee guida pratiche per garantire adeguati livelli di assistenza a questi lavoratori; azioni analoghe sono in corso di predisposizione in altre regioni. Generalmente i programmi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori *ex-esposti* all'amianto sono erogati dal Servizio di Prevenzione per l'Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPISAL), istituito presso le ASL del Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto concerne il numero dei casi di malattie professionali – oggetto di domanda diretta –, l'INAIL ha reso noto che sono stati segnalati 60.659 casi nel 2022. Il medesimo Istituto ha rappresentato, inoltre, che nell'anno 2022 sono stati registrati 696 casi di cancro professionale e 918 casi di malattie professionali asbesto correlate.

Nel Sistema informativo sull'esposizione professionale agli agenti cancerogeni (SIREP), alla fine del 2022, sono stati registrati un totale di 199.915 lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Ulteriori informazioni sono disponibili agli indirizzi:

<https://www.inail.it/portale/ricerca-e-tecnologia/it/ambiti-di-ricerca/area-salute-sul-lavoro/epidemiologia-occupazionale-e-ambientale/sistemi-di-registrazione-dell-esposizione-a-cancerogeni-occupazionali.html>

<https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2023.03.esposizione-ad-agenti-cancerogeni-nei-luoghi-di-lavoro-in-italia.html>

Il rapporto 2021 del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) sui casi di mesotelioma diagnosticati durante il periodo 1993-2018 ha esaminato l'età media della diagnosi, la percentuale di casi per sesso e le modalità di esposizione all'amianto.

Il testo integrale del Rapporto è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo:

<https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2022.01.il-registro-nazionale-dei-mesoteliomi-settimo-rapporto-.html>

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.inail.it/portale/ricerca-e-tecnologia/it/ambiti-di-ricerca/area-salute-sul-lavoro/epidemiologia-occupazionale-e-ambientale/registro-nazionale-dei-mesoteliomi-Renam-.html>

ARTICOLO 6

Per quanto concerne le consultazioni con le organizzazioni dei datori e dei lavoratori, si fa presente che, in linea generale, in sede di predisposizione delle proposte di testi normativi in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, le amministrazioni competenti consultano le parti sociali attraverso l'acquisizione di pareri e osservazioni in ordine ai contenuti dei progetti di testo. Si evidenzia, inoltre, che le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possono rappresentare le loro istanze in seno alla *Commissione consultiva permanente* di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81/2008.

Per quanto concerne, invece, l'organizzazione e i poteri dei servizi ispettivi responsabili dell'applicazione della Convenzione in esame, si rappresenta quanto segue.

Con il D.lgs. n. 149/2015 è stata istituita l'agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "*Ispettorato Nazionale del Lavoro*" (di seguito denominato "*Ispettorato*") che ha integrato in un'unica agenzia i servizi ispettivi del Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, con il preciso scopo di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

L'Ispettorato, operativo dal 1° gennaio 2017, svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del medesimo Ministero, al quale spetta, inoltre, il

monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie. L'Ispettorato è, inoltre, sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal citato d.lgs. n. 149/2015 che, in base alle direttive emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esercita e coordina sul territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, nonché la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A esso competono, inoltre, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa dei premi. L'Ispettorato adotta, previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo.

In base alle direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali fa proposte inerenti agli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e ne monitora la loro realizzazione; forma e aggiorna, inoltre, il personale ispettivo, compreso quello di INPS e INAIL.

Il decreto legge 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, nel modificare l'art. 13 del T.U., ha ampliato le competenze dell'INL prevedendo che la vigilanza in materia di salute e sicurezza, in tutti i settori produttivi, compete sia all'Ispettorato sia alle ASL.

L'attività di controllo e vigilanza prevede l'effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di:

- individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori;
- verificare l'adozione delle cautele necessarie e promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l'attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali;
- individuare le cause e determinare eventuali responsabilità in caso di infortuni e malattie professionali.

La predetta attività si esegue operativamente attraverso l'accesso del personale ispettivo, negli impianti e nei locali di lavoro ove possono svolgere: controlli a vista su macchine e attrezzature; rilievi fotografici, misure ambientali istantanee (agenti chimici); controlli sui dispositivi di protezione individuale (DPI) e sul loro uso da parte dei lavoratori; verifiche sulla segnaletica di sicurezza, sull'igienicità e salubrità dei luoghi di lavoro e in genere su quanto previsto dal Capo II del Titolo IX e dal Capo II del Titolo III del T.U.

Per poter accedere ai luoghi di lavoro e compiere queste attività, l'ispettore del lavoro si avvale del potere di accesso attribuitogli dall'art. 8 del D.P.R. n. 520/1955.

All'esito delle verifiche, qualora vengano riscontrate violazioni della normativa sulla sicurezza, il personale ispettivo provvede a comminare le prescritte sanzioni amministrative in caso di illeciti amministrativi. Va, tuttavia, precisato che questo tipo di violazioni rappresentano solo una piccola parte del totale e riguardano essenzialmente la violazione di obblighi documentali.

Qualora, invece, vengano riscontrate violazioni di norme penali di natura contravvenzionale (punte con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda), il personale ispettivo - ai sensi dell'art. 301 T.U. - applica le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Con il provvedimento di prescrizione, l'ispettore del lavoro, nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, indica al contravventore termine e condizioni per sanare le irregolarità accertate. Il personale ispettivo è tenuto, inoltre, a riferire all'Autorità Giudiziaria (A.G.) competente per territorio, la notizia del reato riscontrato (art. 347 c.p.p.) per l'apertura del relativo fascicolo. Il procedimento penale rimane, tuttavia, sospeso fin tanto che il personale ispettivo non verifica l'adempimento della prescrizione impartita. Il reato si estingue se il contravventore adempie, nei termini prestabiliti, alla prescrizione impartitagli, ripristinando perciò, le condizioni di sicurezza e provvedendo al pagamento dell'ammenda stabilita. In questo caso, l'A.G. avutane notizia dall'ispettore chiude il procedimento penale archiviando il fascicolo.

All'esito delle verifiche, qualora non vengano rilevate violazioni né di natura penale né amministrativa e non siano necessarie disposizioni per il miglioramento della salute e sicurezza, il controllo si chiude.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. Rapporto del Governo italiano sulla Convenzione n. 139 – Anno 2010;
2. Rapporto del Governo italiano sulla Convenzione n. 139 – Anno 2015;
3. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del 2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza);
4. D.lgs. 14/09/2015, n. 149, Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
5. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute del 10 ottobre 2023;
6. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 novembre 2023, n. 141;
7. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali cui è stato inviato il presente rapporto.